

OGGETTO	DECRETO UCRAINA CONVERTITO – LE PRINCIPALI MISURE
RIFERIMENTI	L. 51/2022 (IN G.U. N. 117 DEL 20/05/22) DI CONV. DEL D.L. 21/2022; RF 39/2022; RF-fl 96/2022
CIRCOLARE DEL	25/05/2022

Sintesi: con la recente conversione del cd. “Decreto Ucraina” il legislatore, oltre a confermare la maggior parte delle disposizioni di natura fiscale, ha introdotto ulteriori misure fiscali una delle quali riproduce il contenuto dell’abrogato D.L. 38/2022 di cui restano validi gli atti e provvedimenti adottati.

Nell’ambito delle misure confermate, introdotte e modificate, si segnalano le seguenti:

▪ **misure confermate:**

- ✓ riduzione delle aliquote di accisa: vengono rideterminate le aliquote di accisa sulla benzina e gasolio impiegato come carburante; inoltre, sono previsti, tra l’altro, adempimenti per i soggetti ivi previsti;
- ✓ bonus per acquisto di energia elettrica e gas: sono riconosciuti, nel rispetto delle condizioni e misura ivi previsti, a favore delle imprese diverse da quelle energivore e gasivore;
- ✓ incremento del bonus per imprese energivore e gasivore: viene rideterminato in aumento il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto a tali imprese;
- ✓ cessione crediti da imprese energivore e gasivore: i crediti d’imposta riconosciuti a tali imprese sono utilizzabili entro il 31/12/2022 e sono dalle stesse cedibili, solo per intero, ad altri soggetti;
- ✓ bonus IMU per comparto turismo: viene riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, nel rispetto delle condizioni ivi previste, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di 2° rata IMU 2021 per gli immobili rientranti nella categoria D/2 presso i quali è gestita l’attività;

▪ **misure modificate:**

- ✓ bonus carburante ai dipendenti: per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati a qualsiasi titolo ai dipendenti per l’acquisto di benzina, nel limite di € 200 per lavoratore, è escluso dalla formazione del reddito;

▪ **misure introdotte:**

- ✓ accisa e Iva sui carburanti: dal 3/05/2022 all’8/07/2022, vengono rideterminate le aliquote di accisa sui prodotti energetici e stabilita al 5% l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione;
- ✓ attestazione SOA per bonus edili: si prevede che per fruire della detrazione del 110% e per optare per la cessione del credito/sconto in fattura per i bonus edili, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000 debba affidarsi a soggetti in possesso dell’attestazione SOA;
- ✓ bonus tessile, moda e accessori: è utilizzabile in compensazione nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione in luogo del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
- ✓ sospensione termini per malattia/infortuni del professionista: le disposizioni del Decreto Sostegni si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del CdM del 31/01/2020;
- ✓ comunicazione prestazioni occasionali: la comunicazione non è riferita alle attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali; inoltre, si effettua con modalità informatiche la comunicazione da parte del committente al competente ispettorato del lavoro;
- ✓ sospensione termini versamenti comparto teatrale: per i soggetti di cui al codice ATECO 90.04.00 vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali, che gli stessi operano in qualità di sostituti d’imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022; la sospensione riguarda anche i versamenti relativi all’Iva in scadenza nei suddetti mesi; i versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16/11/22;
- ✓ bonus edili e applicazione dei CCL: le agevolazioni fiscali relative agli interventi edili ivi previsti si applicano con riguardo alle opere il cui importo superiori nel complesso € 70.000, fermo restando l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile;
- ✓ versamento somme da avvisi bonari: per il periodo compreso tra il 21/05/22 e il 31/08/2022, viene fissato in 60 gg il termine entro il quale provvedere al pagamento delle somme dovute.

BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI (art. 2) – MODIFICATO

E' disposto che, per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli

- **NEW** - ceduti dai datori di lavoro privati (anche a "a titolo gratuito")
- **conferma** - ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di € 200 per lavoratore, non concorre a formare il reddito ai sensi del co. 3, art. 51, del TUIR.

BONUS PER RINCARI ENERGIA ELETTRICA E GAS (art. da 2 a 5 e 9) – CONFERMA

In sede di conversione, sono confermate tutte le disposizioni relative ai crediti d'imposta a favore:

- delle imprese "non energivore" (art. 5) ed "energivore" (art. 3)
- e delle imprese "non gasivore" (art. 4) e "gasivore" (art. 5)

ivi incluse le condizioni richieste (incremento medio del prezzo tra il 1° trimestre 2022 ed il 1° trimestre 2019 per le imprese non gasivore/non energivore) e la possibilità di **cessione del credito** (art. 9).

Si osserva che il **D.L. 50/2022** (cd. "Decreto Aiuti"), in vigore dal 18/05/2022, ha **rideterminato** la misura dei **crediti d'imposta** (v. RF 65/2022); si riporta di seguito la situazione attuale aggiornata:

ENERGIA ELETTRICA E GAS - AGEVOLAZIONI IN SINTESI						
Imprese beneficiarie	Base di calcolo – spesa per:	Per. di riferim.	Entità del Credito d'imposta			
			DL 73/2021 ("Sostegni-ter" convert.)	DL 17/2022 ("DL Energia" convert.)	DL 21/2022 ("DL Ucraina" convert.)	DL 50/2022 ("DL Aiuti" da convertire)
Non gasivore	Acquisto gas	2° trim. 2022	-	-	20%	25%
Gasivore			-	15%	20%	25%
Non energivore	Componente energetica	2° trim. 2022	-	-	12%	15%
Energivore			-	20%	25%	-
Gasivore	Acquisto gas	1° trim. 2022	-	-	-	10%
Energivore	Comp. energet.	1° trim. 2022	20%	-	-	-

DISPOSIZIONI CONFERMATE – ASPETTI COMUNI

Utilizzo	- esclusivamente in compensazione entro il 31/12/2022 - non si applicano i limiti di cui alla L. 388/2000 e L. 244/2007;
Aspetti reddituali	- non è tassato ai fini del reddito d'impresa e dell'IRAP; - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.
Cumulo	Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché l'intensità dell'aiuto (inclusa la mancata tassazione) ecceda il 100% del costo sostenuto.
Cessione (art. 9)	Il credito d'imposta è cedibile a condizioni <u>analoghe a quelle previste per i bonus edilizi</u> (art. 121 e 122-bis, DL n. 34/2020): <ul style="list-style-type: none">▪ 1° cessione: le imprese possono cedere (solo per intero) liberamente a terzi▪ 2° cessione: il terzo può cedere solo a cessionari "qualificati" (banche, altri intermediari finanziari e compagnie di assicurazione)▪ 3° cessione: deve permanere sempre tra cessionari "qualificati" <p>Il cessionario utilizza il bonus con le stesse modalità/termini con cui l'avrebbe utilizzato il cedente.</p> <p>Visto di conformità: il cessionario richiede il visto di conformità ai dati relativi ai documenti attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus</p> <p>Responsabilità: in caso di violazione si applicano i co. da 4 e 6 dell'art. 121, DL 34/2020 (il cessionario è responsabile nel solo caso in cui partecipi alla violazione).</p> <p>Attuazione: saranno individuate da un Provvedimento dell'Agenzia di prossima emanazione.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">Vietato se ricorrono i presupposti per la SOS astensione ai fini anticiclaggio</div>

RATEIZZO DELLE BOLLETTE PER I CONSUMI ENERGETICI (ART. 8 E 10) - CONFERMA

E' confermata la **possibilità**:

- ✓ **per le imprese con sede in Italia**, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale
- ✓ di **richiedere** ai relativi fornitori con sede in Italia il **rateizzo** degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di **maggio e giugno 2022**,
- ✓ per un **massimo di 24 rate mensili**.

FONDO DI GARANZIA PMI (art. 8-bis) – NEW

La disposizione in esame reca una modifica in relazione all'erogazione in deroga delle garanzie del Fondo di garanzia PMI prevista dall'art. 13 del DL Liquidità prevedendo

- **l'estensione fino a 30 mesi** (in luogo di 24 mesi) del periodo di **preammortamento**
- per i **finanziamenti** garantiti da detto Fondo per le operazioni fino a € 30.000.

Inoltre, in relazione ai **finanziamenti di importo superiore a € 25.000**, per i quali la durata massima del periodo di preammortamento di cui le imprese possono avvalersi in base alle condizioni di rilascio della garanzia è fissata in 24:

- viene introdotta l'ulteriore disposizione secondo cui **per tali finanziamenti**, per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizi a decorrere in un periodo non antecedente all'1/06/2022,
- detto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito fino ad un massimo di 6 mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

ATTESTAZIONE SOA PER BONUS EDILI (art. 10-bis) – NEW

Viene previsto che ai fini del **riconoscimento degli incentivi fiscali** di cui agli artt. 119 (detrazione 110%) e 121 (opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per i bonus edili) del D.L. 34/2020,

- **dall'1/01/2023 e fino al 30/06/2023**,
- **l'esecuzione dei lavori di importo superiore a € 516.000 è affidato ai soggetti** in possesso dell'**attestazione SOA**, in relazione all'appaltatore principale e ad eventuali subappaltatori.

Dall'1/07/2023, tale requisito va posseduto al momento della sottoscrizione del contratto.

➔ **Rinvio:** per gli approfondimenti si rinvia alla [RF-fl 96/2022](#).


BONUS TESSILE, MODA E ACCESSORI (art. 10-sexies) – NEW

Per contrastare l'effetto della crisi indotta dal Covid sulle **rimanenze finali** di magazzino, l'art. 48-bis del DL n. 34/2020 ha introdotto (per il periodo d'imposta 2020, confermato sul periodo d'imposta successivo dall'art. 8, DL 73/2021, cd. "DL Sostegni-bis" - v. [RF-fl 084/2022](#)) un **credito d'imposta**:

- ✓ a favore delle imprese operanti nel settore della produzione o del commercio di **prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria**
- ✓ pari al 30% della eccedenza di valore tra le rimanenze finali del periodo e la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d'imposta precedenti

In relazione all'utilizzo in compensazione del credito:

- era previsto intervenisse nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione
- ora, eliminando la limitazione temporale, è disposto che è utilizzabile in **compensazione**
 - ✓ a partire dal **periodo d'imposta successivi a quello di maturazione**
 - ✓ **l'eventuale eccedenza è riportabile** sui periodi d'imposta successivi.



STUDIO MAGGIOTTI

P.IVA 02401740416 - C.F. MGG.SMN.79T05.I459C

Piazza del Popolo, 4B Casinina - 61020 Sassocorvaro Auditore PU

info@studiomaggiotti.com

SOSPENSIONE TERMINI PER MALATTIA/INFORTUNI PROFESSIONISTA (art. 12-bis) – NEW

L'art. 22-bis del D.L. 41/2021 (decreto "Sostegni-ter") prevede:

- ✓ in caso di comprovata **malattia o infortunio** del **professionista**
- ✓ la **sospensione** della decorrenza di **termini** relativi ad **adempimenti** a suo carico, che opera dall'inizio dell'impedimento fino a 30 gg dopo la sua cessazione (v. [RF-fl 011/2022](#)).

Ora, viene previsto che:

- tali disposizioni **si applicano con effetto retroattivo**
- agli **eventi verificatisi** a **decorrere** dalla data di **dichiarazione dello stato di emergenza**, di cui alla delibera del CdM del 31/01/2020.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- è **escluso il rimborso** di sanzioni ed interessi eventualmente già pagati;
- **sono fatte salve** le **dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse**, che non possono essere oggetto di riesame o di annullamento.

Attuazione: le modalità attuative delle disposizioni in esame sono definite con decreto ministeriale.

COMUNICAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI (art. 12-sexies) – NEW

L'art. 14, co. 1, D.lgs. 81/2008 (come modificato dal DL n. 146/2021) prevede, tra l'altro, che, in relazione all'utilizzo di **lavoratori autonomi occasionali** da parte delle imprese (v. [RF-fl 076/2022](#)):

- ✓ **l'avvio dell'attività** di tali lavoratori è oggetto di **preventiva comunicazione** al competente **Ispettorato del lavoro**, da parte del committente
- ✓ da effettuare con modalità telematica (fino al 30/04/2022 era ammesso l'SMS o la posta elettronica).

Ora, con modifica del citato co. 1, vengono poste a previsione di legge quanto già anticipato nelle proprie Note dall'INL:

- **comunicazione:** non riguarda le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali di cui al D.L. 152/2021 (v. Nota INL n. 29/2022)
- **modalità della comunicazione:** siano effettuate mediante modalità informatiche e non più mediante SMS/posta elettronica (v. Nota INL n. 573/2022)

AUTOTRASPORTATORI (art. 15, co. 2, e art. 16) – CONFERMA

Sono confermate le disposizioni relative agli autotrasportatori.

DEDUZIONE FORFETTARIA AUTOTRASPORTATORI

Si **conferma** che **l'autorizzazione di spesa** di cui co. 150, art. 1, della L. 190/2014 (a copertura del riconoscimento dell'indennità per spese di trasferta non documentate degli autotrasportatori) viene ulteriormente **incrementata di € 5 milioni per il 2022**:

- che è destinata ad **aumentare la deduzione forfettaria**,
- limitatamente al **periodo d'imposta 2021**, di spese non documentate.

 **Nota:** analogo incremento era già stato previsto dal DL n. 17/2022 (v. [RF 054/2022](#)).

ESONERO CONTRIBUTO AUTOTRASPORTATORI

Si **conferma** che per l'esercizio 2022,

- le **imprese di autotrasporto merci per c/terzi**, iscritte al relativo Albo,
- sono esonerate dal versamento del **contributo** per il **funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti**.

BONUS IMU PER COMPARTO TURISMO (art. 22) – **CONFERMA**

Si **confermano**, nel rispetto delle condizioni ivi previste, le disposizioni relative al riconoscimento alle **imprese turistico-ricettive** di un **contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**:

- in misura corrispondente **al 50%** dell'importo versato a titolo di 2° rata IMU 2021
- per gli immobili rientranti nella **categoria D/2** presso i quali è **gestita la relativa attività** ricettiva, a condizione che:
 - ✓ i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (si deve trattare di immobili “strumentali “per destinazione”; il credito d'imposta non spetta ai locatori degli immobili ai gestori delle attività)
 - ✓ sia verificato un calo del **fatturato/corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50%** rispetto al **corrispondente periodo dell'anno 2019**.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti ex L. 388/2000 e L. 244/2007)
- non rileva ai fini delle imposte sui redditi/IRAP (né del rapporto di deducibilità ex agli artt. 61 e 109 TUIR)
- spetta nei limiti del **Quadro temporaneo** degli aiuti di stato (Sez. 3.1 o 3.12); a tal fine va presentata autodichiarazione del rispetto di tali limiti.

Attuazione: è demandata ad apposito Provvedimento dell'Agenzia Entrate.

➡ Rinvio: per approfondimenti, si rimanda alla [RF 039/2022](#).

SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI COMPARTO TEATRALE (art. 22-bis) – **NEW**

Per i soggetti che gestiscono **teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche**, di cui al codice **Ateco 90.04.00**, aventi il domicilio fiscale, la sede legale/operativa in Italia, **sono sospesi i termini**:

- relativi ai **versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati**, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973, e delle trattenute relative all'addizionali, che i suddetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei **mesi di aprile, maggio e giugno 2022**;
- dei versamenti relativi **all'IVA in scadenza** nei mesi di **aprile, maggio e giugno 2022**.

Ripresa dei versamenti: i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/11/2022. È escluso il rimborso di quanto già versato.

BONUS EDILI E APPLICAZIONE DEI CCL (art. 23-bis) – **NEW**

Il **co. 43-bis**, art. 1, Legge di bilancio 2022 (introdotta dall'art. 28-quater DL n. 4/2022), ha disposto che:

- per i soli **“lavori edili”** (di cui all'All. X, Dlgs. 81/2008) di importo superiore a € 70.000 **avviati dal 27/05/2022**
- la detrazione in dichiarazione dei redditi e l'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura sono subordinati al fatto che:
 - ✓ nell'atto di affidamento dei lavori
 - ✓ e nelle fatture emesse

sia indicato che i **lavori edili sono eseguiti da un datore di lavoro che applica i contratti collettivi del settore edile**, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni di categoria.

Ora, viene specificato che:

- obbligo si applica per le opere il cui importo risulti **“complessivamente” superiore a € 70.000**
- l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile va riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dal citato allegato X.

BONUS SOCIALI PER ELETTRICITÀ E GAS (ART. 6) – MODIFICATO

Si **conferma** che per il periodo **1/04-31/12/2022**, il **valore soglia dell'ISEE** per l'accesso ai **bonus sociali per elettricità e gas** è **pari a € 12.000**.

NEW - per il periodo **1/04-30/06/2022** l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità di cui all'art. 3 del D.L. 17/2022.

RATEIZZO BOLLETTE PER I CLIENTI DOMESTICI (ART. 6-BIS) – NEW

Intervenendo sul co. 509, art. 1, della Legge di bilancio 2022:

- sono **prorogate dal 30/04/2022 al 30/06/2022** le disposizioni ivi previste
- che consentono il **pagamento rateizzato delle bollette elettriche e del gas per i clienti finali domestici** in caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra l'1/01/2022 e il nuovo termine del 30/06/2022.

BONUS CARBURANTI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA (ART. 18) – CONFERMA

Si **conferma** il riconoscimento alle **imprese esercenti attività agricola e della pesca** di un **contributo straordinario**, sotto forma di **credito d'imposta**: (non imponibile ai fini dei redditi Irap):

- **pari al 20%** della spesa **sostenuta per l'acquisto del carburante impiegato nel trasporto effettuato nel 1° trimestre solare del 2022**, comprovato tramite le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA,